



Provincia di Alessandria

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Alessandria, 16/11/2018

n.p.g.81257

Ai Sig.ri Sindaci

**A tutte le organizzazioni di Volontariato di
Protezione Civile presenti in Provincia di
Alessandria**

**Al Centro Servizi per il Volontariato Alessandria-
Asti**

**p.c. Regione Piemonte – Protezione Civile
p.c. Prefettura di Alessandria**

Oggetto: Sicurezza volontari di protezione civile: linee-guida con proposte di standard su DPI, attività formative e addestrative e per il controllo sanitario

Il D.Lgs 81/08 a seguito delle modifiche intervenute con il D.Lgs 106/2009 ha tracciato una specifica strada per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro nei confronti delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, prevedendo con l'art. 3 c. 3bis che le norme del testo unico venissero applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività da individuare con provvedimenti successivi, di contenuto tecnico, da emanarsi a cura dei Ministeri del Lavoro e Politich e Sociali, della Salute, di concerto con il Ministero dell'Interno e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il decreto Interministeriale del 13/04/2011 ha provveduto a fissare i principi basilari delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, sui quali dovrà svilupparsi l'azione concreta delle organizzazioni di volontariato e delle Amministrazioni pubbliche che le coordinano.

Ha derogato agli aspetti formali gestionali privilegiando un approccio molto pratico evitando di creare l'esigenza di costruire sovrastrutture o elaborare documenti astratti e concentrandosi sugli aspetti di formazione e addestramento operativo.

Il DM 13/04/2011 equipara i volontari di pc, ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ad un lavoratore esclusivamente per le attività elencate nell'art. 4c.1 e 2e indicate come obbligatorie per le organizzazioni di volontariato di protezione civile:

- 1) la formazione, l'informazione e l'addestramento, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti;
- 2) il controllo sanitario generale;

- 3) la sorveglianza sanitaria esclusivamente per quei volontari che nell'ambito delle attività di volontariato risultino esposti agli agenti di rischio nei previsti nel decreto legislativo 81/2008 in misura superiore a soglie di esposizione previste e calcolate secondo appositi procedimenti;
- 4) la dotazione di dispositivi di protezione individuale idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui utilizzo egli deve essere addestrato

Con il Decreto 12/0/2012 del Capo del Dipartimento P.C. (ed il successivo Decreto del Capo Dipartimento del 25 novembre 2013: aggiornamento degli indirizzi per il controllo sanitario) si è inteso procedere alla definizione di tre documenti preliminari all'intesa sulla sorveglianza sanitaria che contengono:

- indirizzi comuni per l'individuazione degli "scenari di rischio di protezione civile" e dei compiti in essi svolti dai volontari di protezione civile, elencati dall'articolo 4, del decreto interministeriale 13/04/2011, allo scopo di assicurare un livello omogeneo di base di articolazione dei predetti scenari e compiti;
- indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari di protezione civile in materia di tutela della propria salute e sicurezza, per consolidare una base di conoscenze comuni in materia sull'intero territorio nazionale;
- indirizzi minimi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attività di controllo sanitario dei volontari di protezione civile, nonché per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività stessa, definendo al riguardo la tempistica di aggiornamento degli accertamenti, le modalità di conservazione dei dati relativi e le procedure di controllo sull'adempimento dell'attività.

L'applicazione sul territorio della normativa indicata non può prescindere dalla individuazione di standard minimi di riferimento in materia di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), attività formative e addestrative e controllo sanitario per i volontari impiegati in attività di protezione civile.

Il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile con tre specifici gruppi di lavoro, costituiti su richiesta della Consulta Nazionale del volontariato, ha definito le indicazioni di massima in materia di dispositivi di protezione individuale, attività formative e addestrative e controllo sanitario per i volontari impegnati in compiti legati alla logistica, al rischio idraulico, alla preparazione e alla somministrazione dei pasti: è questo l'obiettivo delle linee guida.

Il materiale è scaricabile da:

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_new.wp?contentId=NEW70960

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

Direzione Ambiente Pianificazione Territoriale

Ing. Claudio COFFANO

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio

